

Dal Consiglio dei Ministri

Italia-Taiwan: approvato il Ddl per la disciplina fiscale dei rapporti tra i due Paesi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge "Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan": il testo, secondo gli standard previsti a livello internazionale dall'OCSE, disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra soggetti residenti nei due Stati.

di Piergiorgio Valente, Federico Vincenti - Valente Associati GEB Partners

In data 28 ottobre 2013, è stato presentato in Senato il disegno di legge n. 1144 "Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan", che disciplina le tematiche di carattere fiscale inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra soggetti residenti in Italia e Taiwan.

Il Ddl è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014.

Obiettivo del disegno di legge è quello di evitare il fenomeno della doppia imposizione e assicurare un contrasto più efficace all'evasione fiscale.

Le sue disposizioni ricalcano sostanzialmente quanto previsto a livello internazionale dal modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, ad eccezione di alcuni elementi peculiari dei rispettivi sistemi fiscali, in particolare, la tassazione delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità, nonché la mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma.

Come indicato in sede di presentazione del disegno di legge in commento, undici Paesi europei hanno firmato accordi contro la doppia imposizione con Taiwan (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Macedonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Slovacchia e Ungheria): "la conclusione di questi accordi ha creato un vantaggio competitivo per i Paesi che li hanno sottoscritti. È dunque importante che l'Italia si doti dello stesso strumento al fine di accrescere il proficuo interscambio con Taiwan, con reciproco beneficio economico e occupazionale".

L'importanza delle suindicate disposizioni viene evidenziata anche nella Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni commerciali UE-Taiwan (n. 2013/2675(RSP) del 1° ottobre 2013, dal momento che l'importo totale degli scambi bilaterali tra l'Unione europea e Taiwan "è aumentato di più di dodici volte negli ultimi due decenni, superando i 40 miliardi di euro nel 2011".

Le disposizioni del disegno di legge

Il disegno di legge in commento si applica alle imposte IRPEF, IRES e IRAP.

In tema di residenza delle persone giuridiche, il criterio prevalente per l'attribuzione della stessa è quello della "sede di direzione effettiva". Come indicato dall'OCSE, per "sede di direzione effettiva" deve intendersi il luogo dove vengono adottate le più importanti decisioni relative alla gestione della società e allo svolgimento della sua attività di impresa.

In tema di stabile organizzazione, l'art. 5 del disegno di legge ricalca quanto previsto dall'art. 162 TUIR e dall'art. 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, fornendo la definizione di "permanent establishment" (sede di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività) e un'elencazione di elementi che configurano (o non configurano) stabile organizzazione.

Con riferimento ai cantieri di costruzione, di montaggio o di installazione, essi costituiscono stabile organizzazione quando si protraggono per un periodo superiore a sei mesi; inoltre, viene considerata stabile organizzazione la prestazione di servizi di consulenza, "per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano per lo stesso progetto o per un progetto collegato in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi".

In tema di tassazione dei redditi immobiliari, l'art. 6 del disegno di legge prevede la tassazione nello Stato in cui sono situati gli immobili.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del disegno di legge, gli **utili** sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti tramite una stabile organizzazione nello Stato della fonte; questi ultimi, infatti, sono imponibili nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione.

Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della **navigazione marittima ed aerea** nonché gli utili ricavati dall'impiego, manutenzione o affitto di container che costituiscono utili occasionali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili, sono tassati esclusivamente nello Stato in cui viene localizzata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

L'art. 9 del disegno di legge ribadisce inoltre, come previsto nel Modello di Convenzione OCSE, l'applicazione dell'**arm's length principle**, prevedendo la possibilità per le Amministrazioni finanziarie coinvolte di effettuare rettifiche agli utili derivanti da operazioni infragruppo intercorse a condizioni "diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti". Il comma 2 del citato art. 9 stabilisce che possono essere operate le eventuali rettifiche previo ricorso all'istituto della procedura amichevole.

Con riferimento alla **tassazione di dividendi, interessi e royalties**, il disegno di legge prevede l'imposizione di tali elementi di reddito nello Stato di residenza del percipiente, contemplando altresì la possibilità di tassazione nello Stato della fonte limitatamente ad un'aliquota che non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi e dei canoni.

L'art. 13 del disegno di legge disciplina espressamente l'imposizione di plusvalenze derivanti da specifici tipologie di assets, prevedendo, per le plusvalenze derivanti da beni non specificatamente indicati, la tassazione nello Stato di residenza dell'alienante.

Con riferimento alla **tassazione dei lavoratori dipendenti**, l'art. 15 del disegno di legge stabilisce la **tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore**, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato.

Il lavoratore dipendente viene tassato esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente nel caso di:

- permanenza nello Stato della fonte per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso del periodo di imposta;
- pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente nello Stato della fonte;
- onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato della fonte.

Con riferimento ai metodi previsti per l'eliminazione della doppia imposizione, l'art. 23 del disegno di legge prevede, relativamente alle imposte applicate nello Stato italiano, il **metodo del credito di imposta**, coerentemente con quanto previsto dall'ordinamento italiano.

Tuttavia, il comma 2 del medesimo art. 23 prevede che lo Stato italiano non riconosce il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Procedura amichevole e scambio di informazioni

La procedura amichevole per la risoluzione delle controversie può essere instaurata solo in casi che ricadono nell'ambito del disegno di legge, cioè casi in cui un prelievo sia stato imposto, o sia in procinto di essere imposto, in contrasto con le sue disposizioni (art. 25 del disegno di legge).

I **reclami** presentati ai sensi del comma 1 dell'art. 25 sono ammissibili se soddisfano una **duplice condizione**:

- in linea di principio, essi devono essere inoltrati alle competenti autorità dello Stato di residenza del contribuente;
- devono essere inoltrati entro tre anni dalla prima notifica dell'atto che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni legislative.

L'autorità competente dello Stato di residenza del contribuente dovrà adoperarsi al fine di regolare il caso "per via di amichevole composizione" con l'autorità competente dell'altro Stato, al fine di evitare una tassazione non conforme alla legge.

In tema di **scambio di informazioni**, l'art. 26 del disegno di legge ripropone le medesime disposizioni contenute nell'art. 26 (versione del 2005) del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE, comprese quelle relative al superamento del segreto bancario.

Come indicato nel disegno di legge, le disposizioni di cui all'art. 26 contemplanò l'estensione dello scambio di informazioni "ad ogni tipo di imposta, non solo a quelle incluse nella presente legge; inoltre in base all'inciso del primo paragrafo dell'articolo 26, lo stesso deve avere anche la più generale funzione di prevenire l'evasione fiscale".

Copyright © - Riproduzione riservata